



**Regolamento per gli affidamenti
di lavori, servizi e forniture nei settori speciali
di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea**

INDICE

PREMESSA

I AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI

1. Ambito di applicazione
2. Principi applicabili
3. Interesse transfrontaliero certo

II PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

4. Procedure di affidamento, requisiti di partecipazione e garanzie
5. Procedura di affidamento diretto
6. Procedura negoziata e criteri di aggiudicazione
7. Anomalia dell'offerta
8. Aggiudicazione e stipula

III DISPOSIZIONI FINALI

9. Monitoraggio
10. Pubblicità e diffusione
11. Altre disposizioni

PREMESSA

Il presente Regolamento è adottato da Snam S.p.A. in applicazione dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (c.d. Codice dei contratti pubblici, in seguito il "Codice Appalti") per la disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture nei c.d. settori speciali di cui agli artt. 141 e 146 del Codice Appalti, aventi importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Qualora dovessero intervenire nuove normative che incidano sull'entità delle soglie di rilevanza europea¹ nel presente Regolamento, queste ultime saranno da intendersi automaticamente applicate.

I AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI

1. Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica a tutte le società controllate da Snam S.p.A., che rivestono la qualifica di ente aggiudicatore ai sensi dell'art. 1, lett. r) dell'allegato I.1 del Codice Appalti, nell'ambito degli affidamenti oggetto del Regolamento ("Committenti") ed esclusivamente agli affidamenti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali aventi importo inferiore alle soglie di rilevanza europea stabilite all'art. 14, comma 2, del Codice Appalti come di volta in volta rideterminate.

Ai fini della determinazione delle soglie, il calcolo del valore stimato di un contratto di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, ivi compresa qualsiasi forma di eventuale opzione o rinnovo stabilita nei documenti di gara.

2. Principi applicabili

L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee avviene nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I (escluso l'art. 6) e II del Codice Appalti, tra i quali in particolare il principio del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell'affidamento, di auto-organizzazione amministrativa, di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di trasparenza, di pubblicità e rotazione degli affidamenti.

In particolare, il principio di rotazione ha l'obiettivo di:

- i) favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori economici potenzialmente idonei;
- ii) evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con taluni operatori economici.

Un appalto unitario non può essere frazionato artificialmente allo scopo di far ricadere i singoli affidamenti nel campo di applicazione del presente Regolamento.

3. Interesse transfrontaliero certo

Nel caso in cui i contratti presentino un interesse transfrontaliero certo, l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee avviene nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza e, dunque, occorrerà procedere seguendo la regola aziendale "Aggiudicazione contratti in regime pubblicistico" (SNM-RGL-051).

¹ Importo di cui all'art. 14, comma 2, del Codice Appalti come periodicamente rideterminato con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per ciascuna procedura di affidamento occorrerà procedere a una previa valutazione concreta con la Funzione Richiedente circa la possibilità di escludere o meno la sussistenza dell'interesse transfrontaliero certo.

L'interesse transfrontaliero si intende escluso nei seguenti casi:

- a) gare che prendono come riferimento Gruppi Merceologici in cui sono iscritti fornitori solo italiani;
- b) esito di *Request For Information* (RFI) con interesse espresso da soli fornitori italiani.

Al di fuori delle ipotesi descritte ai precedenti punti a) e b), l'interesse transfrontaliero certo potrà essere accertato valutando i criteri elencati di seguito in ordine di rilevanza:

- i) eventuali precedenti manifestazioni di interesse o segnalazioni presentate da operatori economici appartenenti a Stati membri dell'UE diversi dall'Italia;
- ii) luogo di esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto (in funzione della vicinanza o meno ai confini con altri Stati membri dell'UE);
- iii) eventuali precedenti affidamenti di oggetto analogo per i quali si siano candidati operatori economici appartenenti a Stati membri dell'UE diversi dall'Italia;
- iv) caratteristiche tecniche dell'appalto e caratteristiche specifiche dei prodotti;
- v) valore dell'appalto (da intendersi in funzione del valore che può generare l'interesse di un operatore economico appartenente a Stati membri dell'UE diversi dall'Italia).

II PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

4. Procedure di affidamento, requisiti di partecipazione e garanzie

Ferma restando la facoltà di ricorrere alle ordinarie procedure di affidamento descritte dalla regola aziendale "Aggiudicazione contratti in regime pubblicistico" (SNM-RGL-051), i contratti di lavori, servizi o forniture oggetto del presente Regolamento potranno essere affidati tramite la "Procedura di affidamento diretto" o tramite la "Procedura negoziata senza pubblicazione del bando" di seguito descritte, tenuto conto dei criteri e delle modalità espressamente indicati.

Nel caso di contratti finanziati in tutto o in parte tramite lo stanziamento di fondi di natura pubblica (come avviene, a solo titolo esemplificativo, per interventi finanziati tramite il PNRR), al fine di individuare la procedura correttamente applicabile andrà tenuto conto preliminarmente, oltre che delle previsioni di seguito indicate, delle eventuali limitazioni contenute nella disciplina di riferimento, che potrebbero escludere l'applicabilità della "Procedura di affidamento diretto" o della "Procedura negoziata senza pubblicazione del bando". Qualora si verificasse tale ipotesi, le procedure eventualmente escluse non potranno essere applicate e sarà cura della Funzione Richiedente segnalare in occasione della compilazione del Master Plan e/o della RdA che le procedure del presente Regolamento non sono applicabili.

Gli affidamenti saranno gestiti tramite la piattaforma aziendale SUOP.

Gli operatori economici che potranno ricevere affidamenti nell'ambito del presente Regolamento dovranno possedere i requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 e i requisiti di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria e tecnico professionale di cui all'art. 100 del Codice Appalti. Il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara viene verificato dalla Committente secondo le modalità di cui all'art. 99 del Codice Appalti.

Per gli affidamenti di contratti relativi a lavori di valore pari o superiore a **150.000 euro**, possono partecipare gli operatori economici in possesso di requisiti di cui all'Allegato II.12 del Codice Appalti.

5. Procedura di affidamento diretto

La Committente si riserva la facoltà di affidare direttamente a un unico operatore economico, senza preventiva procedura di gara, i contratti oggetto del presente Regolamento:

- (i) di importo **inferiore a 140.000,00 euro**, se relativi a servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione);
- (ii) di importo **inferiore a 150.000,00 euro**, se riferiti a lavori;
- (iii) di importo **fino alla soglia di rilevanza europea** nel caso di forniture limitatamente ai seguenti casi: soluzioni di compressione con titolarità e presidio delle tecnologie di compressione coinvolte e possibilità di effettuazione di prove di funzionamento alle effettive condizioni di esercizio in aree e con strumentazioni proprie;
- (iv) di importo **fino alla soglia di rilevanza europea** nel caso di contratti di fornitura relativi a prestazioni già oggetto di un contratto aggiudicato tramite gara negli ultimi 12 mesi e soltanto nel caso in cui non siano stati adottati provvedimenti sospensivi nei confronti dell'operatore economico e quest'ultimo non richieda incrementi ai prezzi o variazioni peggiorative alle condizioni contrattuali precedentemente definite. In ogni caso, il valore del nuovo contratto oggetto di affidamento diretto non può essere superiore al valore di quello precedente. Per l'ipotesi di cui al presente punto non sarà necessaria l'acquisizione delle autorizzazioni di cui all'apposito modulo da parte della Funzione Richiedente.

L'individuazione dell'operatore economico cui affidare direttamente l'appalto avverrà in base all'esigenza evidenziata dalla Funzione Richiedente, che a tal fine utilizzerà apposito modulo avendo cura di motivare puntualmente le ragioni sottese alla scelta effettuata. Resta inteso che la Funzione Approvvigionamenti potrà individuare un operatore economico diverso qualora ravvisi particolari ragioni di economicità o efficienza ovvero per evitare l'eccessiva concentrazione di incarichi a un unico operatore, previa intesa con la Funzione Richiedente. A tal fine, la funzione Approvvigionamenti esaminerà preventivamente la reportistica contenente l'elenco dei contratti affidati direttamente al fornitore di riferimento, di cui darà evidenza al Procuratore competente.

L'operatore economico affidatario potrà essere selezionato solo tra gli operatori già qualificati nella *Vendor List* di Snam per il gruppo merci di riferimento.

Nell'ottica di dare effettività al principio di rotazione:

- i) l'operatore economico indicato dovrà essere diverso dal contraente uscente, il quale non potrà ottenere, mediante affidamento diretto, un nuovo contratto di oggetto uguale a quello precedentemente affidatogli;
- ii) per oggetto uguale, ai sensi del punto precedente, si intende una prestazione relativa al gruppo merceologico preso a riferimento per il precedente affidamento;
- iii) dovrà tenersi conto che un operatore economico non può ottenere, mediante affidamento diretto, più di due contratti nel corso del medesimo anno solare. Resta tuttavia ferma la possibilità di aggiudicare a tale operatore economico un numero maggiore di contratti nel medesimo periodo temporale qualora il medesimo risulti aggiudicatario di una procedura di gara.

Il principio di rotazione non si applica per contratti di importo inferiore a **5.000 euro**.

Previa motivazione da riportare nel modulo sopracitato, è possibile, in deroga all'applicazione del principio di rotazione, individuare lo stesso operatore economico uscente quale affidatario qualora siano sussistenti congiuntamente i seguenti presupposti:

- i) accertamento in concreto di una struttura peculiare del mercato;
- ii) verifica effettiva dell'assenza di alternative;
- iii) comprova dell'accurata esecuzione del precedente contratto.

Ai fini dell'affidamento diretto, nel caso in cui la prestazione richiesta dalla Committente riguardi forniture senza posa in opera o servizi di natura intellettuale, non è richiesta la dichiarazione concernente i costi della manodopera e gli oneri aziendali riguardanti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice Appalti.

6. Procedura negoziata e criteri di aggiudicazione

Potranno avvenire tramite "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando", con invito rivolto ad almeno 3 operatori economici ove presenti nella *Vendor List* di Snam, da selezionarsi in applicazione del principio di rotazione e in base alle specifiche esigenze connesse con l'affidamento, i contratti oggetto del presente Regolamento:

- i) di importo **uguale o superiore a 140.000 euro e fino alla soglia di rilevanza europea¹**, se relativi a servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione), salva la possibilità di procedere tramite affidamento diretto secondo quanto indicato all'art. 4 punto 1 numero iii);
- ii) di importo **uguale o superiore a 150.000 euro e fino alla soglia di rilevanza europea¹**, se relativi a lavori.

Fermo restando che il numero degli inviti deve tenere sempre conto dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza, l'operatore economico potrà non essere invitato nelle ipotesi già indicate nella suindicata la regola aziendale "Aggiudicazione contratti in regime pubblicistico" (SNM-RGL-051).

Tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, diversi dall'affidamento diretto, sono aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche superando le indicazioni espresse dalla succitata Regola. Non è possibile procedere secondo il criterio del minor prezzo nei seguenti casi:

- i) contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera, vale a dire quelli per i quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi;
- ii) contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000,00 euro;
- iii) contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- iv) affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- v) affidamenti di appalto integrato;
- vi) contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Gli operatori economici dovranno presentare un'offerta economica ed eventualmente un'offerta tecnica, in base alle caratteristiche dell'approvvigionamento, ferma restando la possibilità per la Committente di prevedere che i concorrenti debbano essere in possesso di eventuali ulteriori requisiti.

In considerazione della complessità e peculiarità dell'affidamento è facoltà della Committente fissare dei termini per la presentazione delle offerte differenti da quelli indicati dal Codice Appalti.

7. Anomalia dell'offerta

Per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, diversi dall'affidamento diretto, la Committente si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del Codice Appalti, superando quanto previsto dalla Circolare "Individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse" che regola la materia.

8. Aggiudicazione e stipula

Esaminate e valutate le offerte ammesse, la Committente procede tempestivamente all'aggiudicazione informando l'aggiudicatario e i non aggiudicatari dell'esito della procedura di gara.

In tutti i casi di affidamento ai sensi del presente Regolamento, al superamento da parte dell'operatore economico di tutti i controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale nonché di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, è possibile stipulare immediatamente il contratto e autorizzare l'esecuzione delle attività.

III DISPOSIZIONI FINALI

9. Monitoraggio

Il monitoraggio della corretta applicazione del Regolamento da parte delle Funzioni Procurement della Committente avverrà:

- preventivamente, in base a quanto indicato nell'art. 4 con riferimento alla singola procedura di Affidamento Diretto;
- con cadenza trimestrale mediante opportuna reportistica.

10. Pubblicità e diffusione

Il Regolamento viene pubblicato e reso disponibile mediante la *intranet* aziendale.

Snam S.p.A. si riserva di utilizzare ulteriori e/o diverse forme di diffusione e pubblicità del presente Regolamento.

11. Altre disposizioni

Il Regolamento entra in vigore dal momento della sua emissione e pertanto trova applicazione per tutte le procedure di affidamento di contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia europea la cui Richiesta di Offerta sia emessa successivamente.

Tutti i richiami normativi contenuti nel Regolamento si intendono effettuati alle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti.